



banca popolare di spoleto spa

FIA BANCONOTE DINC

aggiornato al : 30 gennaio 2010

(redatto ai sensi della delibera CICR del 04.03.2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 27.07.2003)

**FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
BANCANOTE AL DOPO INCASSO**

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. - Società per Azioni.
Sede legale e sede amministrativa Piazza PIANCIANI, 5 - 06049 Spoleto (PG).
Indirizzo telematico WWW.BPSPOLETO.IT **Codice ABI:** 05704.2
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia N. 5134.2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) N. 2346
C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549
Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia La Banca non appartiene ad alcun Gruppo bancario.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998. Ammontare del capitale sociale **Euro 84.487.861,48 i.v.**

INFORMAZIONI ECONOMICHE

altre banconote in valuta dei paesi "IN" e banconote dei Paesi "OUT"

- Commissione per il servizio "al dopo incasso" 3,50%
Minimo Euro 5,16

RECESSO RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata a.r., ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa.

La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiani, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiani.it

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

5 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti collegati/connessi al rapporto principale di conto corrente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla banca con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Banca Popolare di Spoleto Spa -Ufficio Reclami -Via Nursina n. 5 06049 Spoleto (PG), o inviata per posta elettronica alla casella reclami@bpspoleto.it o a mezzo modulo a disposizione presso gli sportelli compilato e consegnato *brevi manu* all'operatore o spedito all'Ufficio reclami corredato di eventuale documentazione.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre ai reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento deve rispondere entro 90 giorni.

In entrambi i casi, se la Banca dà ragione al cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere, in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente può rivolgersi a:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data del 1.1.2007, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

(per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla banca)

- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- All'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- Alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, non appena operativa, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

La Guida Pratica all'ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore Bancario Finanziario, la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Interna, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca.

Foro Competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra Cliente e la Banca in dipendenza di qualsiasi rapporto già acceso o che dovesse essere costituito in futuro, il Foro competente per le azioni cui la Banca è convenuta è quello previsto dal codice di procedura civile o comunque dalle leggi tempo per tempo vigenti.